



**Disposizioni applicative della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 per il riconoscimento dei distretti del biologico**

## **1. PREMESSE**

Con le presenti disposizioni si dà attuazione alla legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico” (Bollettino Ufficiale n. 270 del 3 ottobre 2023), che disciplina, riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione dei soggetti partecipanti ad un sistema produttivo locale, costituito da agricoltori biologici, allevatori e trasformatori biologici, cittadini, associazioni o enti locali, in distretti del biologico (di seguito solo “distretti”), al fine di incentivare sul territorio regionale la cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile, conciliabile con i bisogni delle comunità presenti sul territorio regionale e non in contrasto con la tutela della biodiversità.

## **2. TITOLARITÀ DEI PROCEDIMENTI**

L’ufficio competente per i procedimenti e le attività previsti dalle presenti disposizioni è l’Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione, presso la Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna.

Il domicilio digitale è [agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it).

## **3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 recante “Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico”.

Regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e successive modifiche ed integrazioni e pertinenti regolamenti delegati ed esecutivi.

Legge 9 marzo 2022, n. 23 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

Legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l’art.7 che ha istituito il Sistema informativo per il biologico (SIB) e l’elenco pubblico degli operatori dell’agricoltura e dell’acquacoltura biologiche.

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ed in particolare l’art. 13 rubricato “Distretti del cibo”, così come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Decreto del Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste del 28 dicembre 2022, n. 663273 “Determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici, ai sensi dell’art. 13 della Legge 9 marzo 2022, n. 23”.

## **4. DEFINIZIONI**

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- a) “Distretto del biologico (o anche solo “Distretto”)”: come definito dall’art. 2, comma 1, L.R. n. 14/2023;

- b) Produzione biologica e metodo biologico: come definiti dal Regolamento (UE) n. 2018/848, dalla legge n. 23/2022 e dalle procedure regionali previste dalla normativa regionale;
- c) “SAU biologica”: Superficie Agricola Utilizzata Biologica o in conversione al metodo biologico;
- d) “Operatore biologico”: l’operatore di cui all’articolo 3, punto 13 del Regolamento (UE) n. 2018/848 e iscritto nell’elenco pubblico di cui all’art. 34 punto 6 del medesimo regolamento;
- e) Unità produttiva/operativa: terreni, stabilimento, apiario, stalla ecc. condotti con metodo biologico e notificati nell’elenco pubblico di cui all’art. 34 punto 6 del Regolamento (UE) n. 2018/848;
- f) “Comitato promotore”: raggruppamento di soggetti, aziende, singole e associate, organizzazioni dei produttori, soggetti pubblici e privati, che intendono promuovere la costituzione di un distretto del biologico;
- g) “Organizzazione dei produttori biologici”: come definiti dal decreto ministeriale n. 387 del 3 febbraio 2016, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 17 della legge n. 23/2022;
- h) “Protocollo”: accordo stipulato con scrittura privata e sottoscritto tra i soggetti che costituiscono il comitato promotore, contenente gli obiettivi generali del distretto biologico.

## **5. REQUISITI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI UN DISTRETTO DEL BIOLOGICO**

### **5.1 TIPOLOGIA**

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, commi 1 e 2, della legge n. 23 del 2022, si definiscono distretti del biologico i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali, costituiti dai soggetti che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, e caratterizzati dai seguenti elementi, come previsto dall’art. 2 della L.R. n. 14/2023:

- a) tutela delle produzioni tipiche locali;
- b) una realtà territoriale omogenea e tipicizzante del territorio derivante dall’integrazione tra le attività locali e dall’esistenza di produzioni tradizionali o tipiche;
- c) attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione e di allevamento, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura;
- d) presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e le aree comprese nella Rete Natura 2000, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche;

- e) un modello ambientale di cura del territorio inteso come un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità;
- f) sostenibilità ambientale attraverso l'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente e dall'uso limitato dei prodotti fitosanitari.

## **5.2 FINALITÀ**

Come previsto dall'art. 13 comma 5 della legge 23/2022, il distretto del biologico persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
- b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;
- c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
- d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
- e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
- f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
- g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

## **5.3 SOGGETTI PARTECIPANTI AL DISTRETTO**

Al distretto devono obbligatoriamente partecipare le seguenti categorie di soggetti:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese.

Gli imprenditori agricoli devono essere rappresentativi di una SAU biologica pari ad almeno il 20 per cento della SAU biologica totale dei Comuni sul cui territorio insiste il distretto del biologico o, in alternativa, essere in numero non inferiore a trenta unità, rappresentative di almeno 400 ettari di SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico.

Inoltre devono condurre con metodo biologico almeno una unità operativa/produttiva o una unità locale nel territorio del distretto;

- b) soggetti singoli o associati, compresi i consorzi e le società cooperative, che intervengono nella filiera biologica in una qualunque delle fasi dalla produzione, dalla preparazione fino alla distribuzione, inclusi il magazzinaggio, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, e, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

Tali soggetti devono avere almeno una sede operativa nel distretto interessata dalla produzione biologica;

- c) associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio del distretto.

Possono partecipare al distretto le seguenti categorie di soggetti:

- a) enti locali il cui territorio è interessato dal distretto;
- b) altri enti pubblici che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, che interessano il territorio del distretto;
- c) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica;
- d) Università, enti accreditati per la gestione delle attività di formazione professionale, scuole e soggetti dell'ecosistema regionale di ricerca e innovazione che svolgono attività rivolta alla conoscenza e allo sviluppo delle produzioni biologiche;
- e) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- f) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, che conducono almeno una unità operativa/produttiva o una unità locale nel territorio del distretto, o in alternativa che rientrano nell'ambito di applicazione delle leggi 1° aprile 2022, n. 30 e 17 maggio 2022, n. 61, con riferimento al territorio del distretto;
- g) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica ed enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario della Regione Emilia-Romagna;

- h) associazioni locali di consumatori, con almeno una sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- i) organizzazioni di produttori;
- j) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- k) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica, la cui area di attività interessa il territorio del distretto.

#### **5.4 TERRITORIO DI OPERATIVITÀ**

Il territorio minimo di operatività è di cinque comuni contigui ubicati nella Regione Emilia-Romagna. La contiguità dei comuni interessati dal territorio del distretto deve essere garantita anche nel caso in cui il numero dei comuni sia superiore a cinque. Il territorio amministrativo dei comuni interessati deve essere ricompreso interamente.

Il territorio di operatività deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) non deve essere sovrapponibile, neanche parzialmente, a quello di altri distretti del biologico o di altri distretti biologici già riconosciuti ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1816/2019.
- b) deve comprendere attività agricole biologiche e presentare peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica.
- c) deve avere una incidenza percentuale minima della superficie coltivata con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, pari al 20 per cento della SAU totale dei Comuni sul cui territorio insiste il distretto, calcolata sulla base dei dati disponibili al momento della domanda.

È vietata la costituzione di distretti del biologico comprendenti aree fortemente inquinate e aree da bonificare, quali i Siti di Interesse Nazionale (SIN), ove previsto dalla normativa statale di riferimento. Tali aree non sono ricomprese nel territorio del distretto.

#### **5.5 ORGANI DEL DISTRETTO**

Sono organi del distretto il consiglio direttivo nonché gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta.

Requisiti del consiglio direttivo:

- a) è composto per almeno il 51 per cento dagli imprenditori agricoli biologici indicati al paragrafo 5.3 lett. a);
- b) il presidente del Consiglio direttivo è individuato tra gli imprenditori indicati al paragrafo 5.3, lett. a);
- c) è incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del distretto;

- d) ai partecipanti al consiglio direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

## **5.6 STATUTO, FORMA GIURIDICA E ALTRI REQUISITI**

Lo statuto deve prevedere:

- a) denominazione;
- b) forma giuridica conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati e ai requisiti previsti dalla L.R. n. 14/2023 e alle presenti disposizioni. Il distretto deve essere dotato di personalità giuridica;
- c) sede legale e sede operativa, ubicate nel territorio del distretto;
- d) attività che il distretto intende svolgere per il perseguimento delle finalità individuate;
- e) requisiti soggettivi e modalità di adesione al distretto;
- f) modalità di adesione non discriminatorie per gli operatori biologici;
- g) modalità di composizione degli organi sociali, di amministrazione e di rappresentanza del distretto;
- h) regole e modalità di estinzione del distretto.

Il distretto deve iscriversi all'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

## **5.7 PIANO DEL DISTRETTO**

Il Piano è il documento di programmazione triennale delle attività del distretto, può essere aggiornato nel corso del triennio, e deve contenere:

- a) denominazione;
- b) delimitazione territoriale, con indicazione dei requisiti previsti al paragrafo 5.4 ed in particolare della superficie condotta con metodo biologico o in conversione, al fine della dimostrazione del requisito dell'incidenza percentuale minima della superficie coltivata con metodo biologico o in conversione;
- c) ipotesi di statuto e di regolamento, proposta di forma giuridica, proposta di organizzazione amministrativa e delle modalità di individuazione e decadenza del legale rappresentante (conformi ai requisiti previsti ai paragrafi 5.5 e 5.6);
- d) indicazione della composizione del consiglio direttivo, ai fini della dimostrazione della conformità a quanto previsto al paragrafo 5.5, nonché del legale rappresentante;
- e) elenco dei soggetti partecipanti al distretto, con indicazione per ciascuno di essi della categoria di appartenenza tra quelle indicate al paragrafo 5.3, dei ruoli e delle interazioni tra gli stessi. Inoltre, vanno indicate le SAU biologiche condotte dagli imprenditori agricoli al fine della dimostrazione di quanto previsto al paragrafo 5.3, lett. a);

- f) finalità del distretto, tra quelle indicate al paragrafo 5.2, e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal Comitato promotore;
- g) relazione sulla situazione esistente, contenente una descrizione dettagliata degli elementi caratterizzanti il distretto indicati al paragrafo 5.1 e un'analisi dei fabbisogni territoriali, tenuto conto anche delle finalità generali della L.R. n. 14/2023 indicate all'art. 1 comma 2 e di quelle specifiche dei distretti previste al paragrafo 5.2;
- h) strategia di sviluppo del distretto con indicazione:
- di obiettivi, motivazioni e risultati attesi, tra i quali la previsione della percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico;
  - degli strumenti finanziari utili per il raggiungimento degli obiettivi e dei sistemi di misurazione dei risultati attesi;
  - della previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto del biologico.
- i) descrizione delle attività che si intende realizzare per la promozione:
- della costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo;
  - dell'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente;
  - investimenti a sostegno della filiera agroalimentare ed in particolare le attività di trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agroalimentari biologici;

Al termine di ciascun triennio, il distretto provvede ad inviare all'ufficio competente una relazione dettagliata sull'attuazione del Piano.

## **6 COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO**

Il Comitato promotore del distretto promuove l'individuazione e la costituzione del distretto del biologico.

È costituito da una pluralità di soggetti appartenenti alle categorie indicate al paragrafo 5.3, i quali formalizzano la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo costitutivo del Comitato.

I soggetti che operano con metodo biologico al momento della sottoscrizione del protocollo devono almeno aver già notificato l'attività con metodo biologico.

Il protocollo deve contenere i seguenti elementi:

- a) i soggetti partecipanti al Comitato promotore, con specifica indicazione di quelli che operano con metodo biologico e dichiarazione in merito all'avvenuta presentazione della notifica secondo la normativa vigente;

- b) la proposta di costituzione del distretto, con indicazione della delimitazione territoriale e degli obiettivi strategici del distretto;
- c) l'indicazione delle attività partecipative che s'intendono realizzare nei territori del distretto, al fine di garantire la più ampia adesione dei soggetti indicati al paragrafo 5.3, volte a favorire l'aggregazione dei soggetti partecipanti e la condivisione di obiettivi e proposte (ad esempio: riunioni, seminari, incontri pubblici);
- d) l'individuazione del soggetto gestore per la rappresentanza esterna del Comitato medesimo, anche ai fini del procedimento di riconoscimento da parte della Regione.

Il protocollo sottoscritto deve essere affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo distretto e pubblicato anche sul sito web istituzionale dei medesimi Comuni, per un periodo minimo di 15 giorni.

Ai partecipanti al Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

## **7 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**

La domanda di riconoscimento, presentata dal Comitato promotore per il tramite del soggetto gestore, deve essere sottoscritta digitalmente; nel caso di persona giuridica, sottoscrive il rappresentante legale del soggetto gestore, o suo delegato.

La domanda deve essere presentata via PEC al domicilio indicato al paragrafo 2 ed è soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a) protocollo costitutivo del Comitato promotore (conforme al paragrafo 6);
- b) Piano del distretto (conforme al paragrafo 5.7);
- c) relata di avvenuta pubblicazione del protocollo nell'albo pretorio dei Comuni il cui territorio è ricompreso nel costituendo distretto e schermata della pubblicazione sul sito web istituzionale dei medesimi Comuni;
- d) mandato collettivo speciale di rappresentanza esterna conferito al soggetto gestore da tutti i soggetti partecipanti al Comitato promotore.

Nel caso di distretti comprensivi anche del territorio di altre Regioni, la domanda di riconoscimento deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e a ciascuna delle altre Regioni, come disposto dall'articolo 13, comma 6, della legge n. 23/2022, che provvederanno all'istruttoria dell'istanza in base alle rispettive disposizioni regionali. La domanda dovrà indicare il carattere di interregionalità.

Nel caso di distretti già costituiti, ma non riconosciuti, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni: ai fini della domanda non si applica il paragrafo 6; tuttavia, nel Piano di distretto devono essere specificate le iniziative pubbliche intraprese al fine di garantire la più ampia adesione dei soggetti potenzialmente interessati. Alla domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del distretto, attestante l'elenco completo degli aderenti al distretto del biologico, con specifica indicazione della categoria di appartenenza tra quelle previste al paragrafo 5.3 e se operatore biologico;
- b) atto costitutivo, Statuto e Regolamento interno, se presente;
- c) atto dell'organo statutariamente competente con cui è stata deliberata la presentazione della richiesta di riconoscimento e adottato il Piano di distretto;
- d) il Piano di distretto (conforme al paragrafo 5.7);
- e) atto di elezione del consiglio direttivo e composizione.

## **8 ISTRUTTORIA PER IL RICONOSCIMENTO**

L'istruttoria di ammissibilità è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalle presenti disposizioni per il riconoscimento del distretto.

È effettuata dall'Area Settore vegetale, che può avvalersi del supporto tecnico di altri Settori dell'amministrazione regionale.

L'ufficio competente può richiedere ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede del distretto; può altresì richiedere chiarimenti, variazioni o adeguamenti, assegnando un termine utile per il riscontro.

Entro **60 giorni** dal ricevimento della domanda, salvo eventuali sospensioni dei termini, l'esito delle verifiche è sintetizzato in un verbale istruttorio e comunicato al soggetto richiedente.

In caso di esito negativo la domanda è rigettata con atto del Responsabile dell'Area.

In caso di esito positivo, **entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissibilità**, il distretto deve assumere la forma giuridica indicata nella domanda e comunicare tramite PEC l'avvenuta costituzione allegando i seguenti documenti:

- a) l'atto costitutivo;
- b) lo statuto approvato e sottoscritto dagli aderenti;
- c) il regolamento interno se previsto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del distretto, attestante l'elenco completo degli aderenti al distretto del biologico, con specifica indicazione della categoria di appartenenza tra quelle previste al paragrafo 5.3 e se operatore biologico;
- e) atto di elezione del consiglio direttivo e composizione;
- f) atto di approvazione del piano del distretto e copia dello stesso.

Entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di costituzione è redatto un verbale istruttorio e adottato il provvedimento da parte del Responsabile dell'Area.

La mancata presentazione, entro il termine previsto, della comunicazione di costituzione e dei documenti sopraindicati, oppure la mancata costituzione del distretto in conformità alle

condizioni e ai requisiti oggetto della valutazione positiva di ammissibilità, determinano il rigetto della domanda di riconoscimento, con atto del Responsabile dell'Area.

Per i distretti già costituiti ma non riconosciuti, indicati al paragrafo 7, l'istruttoria di ammissibilità si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento con la redazione del verbale istruttorio e l'adozione dell'atto finale da parte del Responsabile dell'Area.

Il provvedimento di riconoscimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e trasmesso al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, ai fini dell'iscrizione del distretto nel Registro nazionale dei distretti biologici.

In caso di domande con sovrapposizione di ambito territoriale: qualora, fino al momento della comunicazione dell'esito istruttorio, pervengano ulteriori domande di riconoscimento di distretti che incidano su medesime aree territoriali rispetto all'istanza oggetto di istruttoria, il Responsabile dell'Area comunica a tutti i soggetti richiedenti l'esistenza di tale condizione e li invita a raggiungere un accordo per la risoluzione della sovrapposizione. Il Responsabile dell'Area comunica la sospensione istruttoria per tutte le domande interessate per un termine massimo di 60 giorni, entro il quale l'eventuale superamento della sovrapposizione dovrà essere dimostrato tramite la presentazione di una comunicazione a firma congiunta delle parti con i termini dell'accordo. In mancanza di tale comunicazione congiunta le domande saranno respinte. In esito all'accordo presentato potranno essere richieste ulteriori integrazioni alla domanda di riconoscimento già presentata.

## **9 OBBLIGHI DEI DISTRETTI RICONOSCIUTI**

I distretti riconosciuti si impegnano a comunicare, entro **30 giorni** dalla loro approvazione, ogni variazione di: statuto, regolamento interno, sede legale o operativa, forma legale, legale rappresentante, Piano di distretto, finalità.

## **10 CONTROLLI E MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO**

L'Area Settore Vegetale provvede al controllo almeno triennale del mantenimento dei requisiti dei distretti riconosciuti dalla Regione e può avvalersi del supporto tecnico di altri Settori dell'amministrazione regionale.

Il procedimento di controllo per il mantenimento ha inizio d'ufficio e si conclude entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, salvo eventuali sospensioni dei termini.

Entro 30 giorni dalla comunicazione, il distretto deve trasmettere via PEC la seguente documentazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante:

- a) una relazione sull'attuazione del Piano del distretto;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'elenco aggiornato degli aderenti al distretto, con indicazione della relativa categoria di appartenenza tra quelle indicate al paragrafo 5.3, dei relativi ruoli e delle interazioni tra gli stessi. Inoltre, vanno indicate le SAU biologiche condotte dagli imprenditori agricoli al fine della dimostrazione di quanto previsto al paragrafo 5.3, lett. a).

L'ufficio competente può richiedere ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede del distretto; può altresì richiedere chiarimenti, variazioni o adeguamenti, assegnando un termine utile per il riscontro fino ad un massimo di 90 giorni.

A conclusione dell'istruttoria è redatto il verbale istruttorio in cui si riportano gli esiti dei controlli effettuati e in caso di esito positivo si attesta il mantenimento dei requisiti. Nelle ipotesi invece di esito negativo, il riconoscimento è revocato con atto del Responsabile dell'Area, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

## **11 REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO**

Il riconoscimento del distretto è revocato nel caso in cui sia accertata la perdita dei requisiti necessari per il riconoscimento o di mancata presentazione da parte del distretto della documentazione richiesta ai fini del controllo sul mantenimento, oppure su istanza di parte. L'atto di revoca è trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la cancellazione dall'Elenco nazionale e alle eventuali Regioni interessate.

## **12 ADEGUAMENTO DEI DISTRETTI GIÀ RICONOSCIUTI**

Ai fini dell'adeguamento alle presenti disposizioni, i distretti già riconosciuti ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 28 ottobre 2019, n. 1816, paragrafo 2, lettera h), devono presentare apposita domanda nei termini utili per consentire l'accertamento dell'avvenuto adeguamento entro il termine finale del 31 dicembre 2027.

La domanda di adeguamento deve essere inviata tramite PEC al domicilio indicato al paragrafo 2 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del distretto, o suo delegato.

Alla domanda, soggetta all'imposta di bollo, secondo la normativa vigente devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) atto dell'organo statutariamente competente che delibera la presentazione della richiesta di adeguamento e adotta il Piano di distretto;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del distretto, attestante l'elenco completo degli aderenti al distretto del biologico, con specifica indicazione della categoria di appartenenza tra quelle previste al paragrafo 5.3 e se operatore biologico;
- c) atto costitutivo, Statuto e Regolamento interno, se presente;
- d) il Piano di distretto (conforme al paragrafo 5.7);
- e) atto di elezione del consiglio direttivo e composizione.

L'istruttoria di ammissibilità è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dalle presenti disposizioni per il riconoscimento del distretto.

È effettuata dall'Area Settore vegetale, che può avvalersi del supporto tecnico di altri Settori della Regione.

L'ufficio competente può richiedere ulteriori documenti ed effettuare controlli, anche presso la sede del distretto; può altresì richiedere chiarimenti, variazioni o adeguamenti, assegnando un termine utile per il riscontro.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, salvo eventuali sospensioni dei termini, l'esito delle verifiche è sintetizzato in un verbale istruttorio e il Responsabile dell'Area adotta l'atto finale.

In caso di esito negativo la domanda è rigettata.

Il provvedimento di adeguamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

### **13 OSSERVATORIO REGIONALE DEI DISTRETTI DEL BIOLOGICO**

L'Osservatorio regionale dei distretti del biologico è istituito ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 14/2023, con i compiti di monitorare l'attuazione e i risultati della legge stessa.

L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale competente in materia di agricoltura ed è composto da almeno un rappresentante di ciascun distretto del biologico che ha ricevuto il riconoscimento regionale e delle associazioni di produttori biologici che partecipano ad uno o più distretti del biologico riconosciuti.

La partecipazione dell'Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La nomina di durata triennale e il suo funzionamento sono regolati con atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca, da adottarsi entro 6 mesi dall'approvazione delle presenti disposizioni.

### **14 PAGINA TEMATICA**

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. n. 14/2023, nel portale tematico di agricoltura della Regione Emilia-Romagna è istituita la pagina tematica dedicata ai distretti del biologico, con la finalità di favorire la divulgazione dei distretti del biologico costituiti e delle migliori pratiche da questi messe in atto, promuovendo e valorizzando i risultati ottenuti.

### **15 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rimanda alla normativa di settore e in materia di procedimento amministrativo.